Ufficio Tributario

Alla c.a. dei

Dott.ssa Anna Luigia Cazzato
Responsabile Settore Consulenza – Divisione contribuenti Agenzia delle Entrate
email: dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Oggetto: Contributo alla bozza di circolare sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal "decreto agosto" e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale.

Egr. Dott.ssa,

a seguito della richiesta di contributi da fornire in merito alla bozza di circolare relativa alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all'art.110 del D.L. n. 104/2020 e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all'art. 6-bis del D.L. n.23/2020, per conto della Federazione ASSOHOTEL CONFESERCENTI, si evidenzia quanto segue.

Nel corpo della bozza di circolare, predisposta al fine di fornire risposte ai dubbi espressi da contribuenti, in sede di interpello, da ordini professionali e da associazioni di categoria sulla materia in oggetto, con particolare riferimento a quanto evidenziato al punto 1.5, riportante indicazioni specifiche sulla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale, **si ritiene non pienamente condivisibile l'interpretazione fornita dall'Amministrazione** con riguardo al trattamento civilistico e fiscale degli ammortamenti dei beni rivalutati appartenenti a soggetti dei predetti settori.

Infatti, dalla lettura della risposta fornita al punto 1.5, l'Agenzia evidenzia che:

- "***Con riferimento al calcolo delle quote di ammortamento***, *si evidenzia che, in forza del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 bis del decreto liquidità…tenuto conto che la società intende operare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall'esercizio 2020*";
- *"tuttavia, occorre considerare…quanto chiarito dal documento interpretativo 7";*
- *"Alla luce di quanto sopra, nel rispetto del principio di previa imputazione a conto economico sancito dall'articolo 109, comma 4, del* TUIR *(**che nella fattispecie in esame non risulta espressamente derogato dalla legge**), gli ammortamenti sui maggiori valori, risultanti dalla rivalutazione in parola, **potranno essere dedotti a partire dall'annualità 2021.".***

Come già premesso, l'applicazione interpretativa dell'articolato da parte dell'Agenzia è considerata dallo scrivente non solo eccessivamente stringente, ma contraria alla logica di urgenza e tempestività per la quale la disciplina stessa è stata pensata in un periodo di emergenza nazionale. Le motivazioni a supporto di tale considerazione sono sia di carattere giuridico che fattuale:

- Dal punto di vista giuridico, al comma 1 dell'art. 6-bis del D.L. n. 23/2020, secondo cui "*Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917… possono, anche in deroga all'articolo 2426 del Codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni…*": si ritiene che **tale precisazione inserita nella norma sia da considerarsi quale "deroga generale" prevista per la disciplina in oggetto venendo meno la necessità, nei commi successivi, di una deroga espressa alle norme specifiche così come indicato dall'Amministrazione a motivazione della posizione assunta**. Di conseguenza resta invece valida l'interpretazione secondo cui: *"Con riferimento al calcolo delle quote di ammortamento, si evidenzia che, in forza del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 bis del decreto liquidità, «il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, **a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita**». In linea generale, dunque, tenuto conto che la società intende operare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall'esercizio 2020."*

- Dal punto di vista fattuale, si sottolinea quanto **evidente sia il ritardo da parte dell'Amministrazione nell'emanare chiarimenti così incidentali per i soggetti coinvolti che hanno già da tempo concluso gli iter relativi agli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali per l'esercizio 2020.** I chiarimenti infatti, di qualsiasi natura essi siano ed in particolar modo se impattanti nell'attività ordinaria dei contribuenti, devono sempre essere previsti con un ragionevole lasso di tempo anticipato che permetta ai soggetti coinvolti di poter assumere qualsiasi strumento o comportamento finalizzato alla corretta applicazione delle nuove disposizioni. In questa particolare fattispecie, qualora l'interpretazione dell'Agenzia fosse confermata, genererebbe un momento sensibilmente penalizzante e di caos per le imprese coinvolte tenute, loro malgrado, a dover rettificare i richiamati adempimenti.

In attesa di un Vostro cordiale riscontro, porgiamo cordiali saluti,

Roma, lì 10 dicembre 2021